

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) in materia di ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Giunta regionale. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.)

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata essenzialmente ad apportare adeguamenti ad alcune disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, recentemente inserite con la legge di modifica che ha definito il nuovo assetto organizzativo della struttura operativa della Giunta (l.r. 90/2014). L'intervento si è reso necessario anche alla luce del processo attuativo della riorganizzazione e della riforma istituzionale attualmente in corso.

Si illustrano di seguito dettagliatamente gli articoli della proposta.

Art. 1: il comma 1 modifica l'art. 4 bis della l.r. 1/2009 per esigenze di coordinamento del testo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della presente proposta.

Il comma 2 inserisce una disposizione a completamento delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3 della presente proposta, attribuendo al Direttore generale la competenza a definire le modalità di raccordo nei casi in cui la Direzione generale o altra direzione si avvalga di settori istituiti in una direzione diversa.

Art. 2: i primi due commi dell'articolo apportano modifiche di carattere esclusivamente formale all'art. 4 ter della l.r. 1/2009, operando un'articolazione più corretta del comma che identifica le funzioni delle direzioni della Giunta regionale.

Il comma 3 dell'articolo, per esigenze di carattere funzionale e per garantire una maggiore operatività della struttura, introduce la possibilità che il Presidente della Giunta regionale, nel decreto con il quale definisce ulteriori competenze della Direzione generale della Giunta rispetto a quelle stabilite dalla legge, preveda che la Direzione generale stessa eserciti le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell'ambito di altra direzione. Analoga disposizione è prevista con riferimento alla deliberazione della Giunta che istituisce e definisce le competenze delle varie direzioni.

Art. 3: viene modificato l'art. 5 della l.r. 1/2009 per esigenze di coordinamento del testo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 della presente proposta.

Art. 4: il comma 1 dell'articolo riconduce alla competenza del direttore la nomina delle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami e che la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*), all'art. 1, comma 1 bis, esclude dalla propria applicazione.

Il comma 2 stabilisce che il direttore, per le attività a lui riservate, adotti gli atti di propria competenza e predisponga quelli di competenza degli organi di direzione politica.

Il comma 3 ridisciplina la fattispecie dell'assenza temporanea del direttore, prevedendo la

possibilità che la sostituzione avvenga da parte di un dirigente sia a tempo indeterminato che determinato assegnato alla direzione oppure da parte di altro direttore.

Art. 5: viene integrato l'art. 9 della l.r. 1/2009 per ciò che concerne le funzioni del responsabile di settore, in coerenza con quanto disposto agli articoli 1 e 2 della presente proposta.

Art. 6: l'articolo introduce una modifica volta ad assicurare la funzionalità dell'organizzazione anche qualora si verifichi l'ipotesi di vacanza dell'incarico di Direttore generale e di direttore.

Art. 7 : il comma 1 corregge un errore materiale presente nel testo vigente.

Il comma 2 abroga una disposizione che è presente due volte nella l.r. 1/2009 (la stessa norma è infatti correttamente collocata anche nell'art. 18 bis, comma 3)

Art. 8: l'articolo abroga la lettera j) del comma 1 dell'art. 12 della l.r. 5/2008, che prevede che i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo, non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla stessa l.r. 5/2008. L'abrogazione si rende necessaria poiché la disposizione è incompatibile con quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*) come modificato dall'art.6 del d.l. 24 giugno 2014, n.90, in materia di incarichi attribuibili a soggetti in quiescenza.

Art. 9: la disposizione interviene a completamento della disciplina del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia regionale di sanità, di cui all'art. 82 decies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), come recentemente modificato dalla legge regionale 37/2015. E' infatti necessario introdurre una norma sulla prosecuzione del rapporto di lavoro del direttore dell'Agenzia attualmente in carica fino alla scadenza indicata nel relativo contratto, come peraltro disposto per i direttori degli enti e agenzie dipendenti della Regione dall'art. 84 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (*Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012*).

Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.